

# CAMERA DEI DEPUTATI <sup>N. 2750</sup>

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato TANTALO

*Presentata il 14 febbraio 1974*

### Provvedimenti perequativi per le pensioni militari e civili a carico dello Stato

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge che sottopongo al vostro esame ha il fine di ovviare all'ingiusta sperequazione tra vecchi e nuovi pensionati dello Stato, sperequazione provocata dai recenti provvedimenti che hanno aggiunto al trattamento di servizio attivo un nuovo emolumento la cui denominazione e decorrenza sono diverse, ma che in tutti i casi è sempre pensionabile per i dipendenti posti in quiescenza in data successiva a quella della decorrenza dell'emolumento stesso.

Difatti, l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, stabilisce, dal 1° gennaio 1973, un assegno perequativo pensionabile per i dipendenti militari dello Stato, la cui misura varia da un minimo di lire 515.000 annue (parametro 105) ad un massimo di lire 1.555.000 annue (parametro 420, 5ª classe).

Analogamente provvede, per i dipendenti civili dello Stato, l'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734.

Per il personale docente e non docente della scuola, invece, l'assegno annuo pensionabile, in misura variabile da lire 600.000 (parametri 113, 133, 140, 143 e 163) a lire 1.440.000 (parametri 530, 535 e 609), con decorrenza dal 1° settembre 1973, è stato concesso con la legge 30 luglio 1973, n. 477, mentre per i docenti universitari il decreto-legge 1° ottobre

1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, all'articolo 12 prevede la concessione, dal 2 ottobre 1973, di un assegno annuo pensionabile variabile da lire 770.400 (parametro 243) a lire 1.680.000 (parametri 772 e 825).

Inoltre, l'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, concede, dal 1° aprile 1973, al personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, una indennità pensionabile variabile da un minimo di lire 550.000 annue (parametri 100, 115 e 120) ad un massimo di lire 1.555.000 annue (parametro 530).

Infine, l'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, prevede, a decorrere dal 1° luglio 1973, a favore del personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, una indennità pensionabile variabile da lire 550.000 annue (parametri 100, 115 e 120) a lire 1.555.000 annue (parametro 530).

Nessuno dei provvedimenti citati fa riferimento alla riliquidazione delle vecchie pensioni, e l'applicabilità dell'assegno perequativo ed altri assegni analoghi alle pensioni liquidate in date successive a quelle fissate per l'applicazione dei benefici al personale in servizio si deduce dalla definizione di « pensiona-

bile » contenuta nella denominazione dei vari emolumenti.

L'aver trascurato totalmente i vecchi pensionati sembra tanto più grave in quanto nei due provvedimenti riguardanti la dirigenza civile e militare la data dalla quale decorrono i nuovi importi delle pensioni (1° dicembre 1972) coincide con la riliquidazione delle pensioni precedenti, come si può facilmente verificare esaminando l'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, relativo alla « Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo », e l'articolo 14 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, recante « Norme per l'attuazione dell'articolo 16-*quater* della legge 18 marzo 1968, n. 249, quale risulta modificato dall'articolo 12 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, nei confronti degli ufficiali dell'esercito, della marina, dell'aeronautica e dei corpi di polizia dello Stato ».

Ad esempio, l'articolo 73 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 detta testualmente:

« *Liquidazione e riliquidazione delle pensioni*). Con effetto dal 1° dicembre 1972 le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi dei dirigenti sono liquidati sulla base del trattamento economico definitivo previsto dal precedente articolo 47, considerando in ogni caso l'indennità di funzione corrispondente alla qualifica rivestita.

Con effetto dalla data predetta, le pensioni ordinarie e gli assegni sostitutivi per i funzionari delle qualifiche ad esaurimento di cui al precedente articolo 60 sono liquidati sulla base del trattamento economico che sarebbe ad essi spettato se all'atto della cessazione dal servizio avessero conseguito l'inquadramento a primo dirigente ai sensi dell'articolo 62.

Con effetto dalla stessa data le pensioni e gli assegni sostitutivi del personale direttivo, già in quiescenza, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, o equiparata, sono riliquidati sulla base del trattamento economico definitivamente spettante ai dirigenti di corrispondente qualifica secondo il quadro di equiparazione di cui all'allegato I ».

Varrà la pena di esaminare quanto avviene per coloro che, appartenendo ai gradi più bassi della carriera statale, militare e civile,

sono esclusi dal beneficio della riliquidazione delle pensioni stabilite per la dirigenza.

Ad esempio, un dipendente dello Stato classificato al parametro 100, corrispondente a lire 735.000 annue di stipendio, può raggiungere una pensione massima di riposo pari all'80 per cento del trattamento di servizio attivo, cioè lire 588.000 annue, salvo maggiorazioni dovute a scatti biennali e ad assegni accessori. Ebbene, il parigrado pensionato in data successiva al 1° gennaio 1973 riceverà, in aggiunta alla cifra di cui sopra, l'80 per cento dell'assegno perequativo pensionabile, e cioè lire 412.000 annue.

Tale differenza fra coloro che sono stati posti in quiescenza fino al 31 dicembre 1972 (ovvero fino al 31 agosto 1973, ovvero fino al 1° ottobre 1973, ovvero fino al 31 marzo 1973, ovvero fino al 30 giugno 1973, per talune carriere speciali) e gli altri andati in quiescenza in data successiva è intollerabile e non può certamente trovare il consenso del Parlamento.

Onorevoli colleghi, sono certo che accoglierete la presente proposta di legge con la massima comprensione, tenendo conto che tra i pensionati dello Stato sono degni di particolare considerazione i titolari di pensione privilegiata ordinaria diretta, indiretta e di reversibilità, i quali assommano a circa 100.000 unità e sono più meritevoli della nostra attenta considerazione in quanto colpiti nella idoneità fisica o negli affetti familiari da eventi dannosi dovuti al servizio, con particolare riguardo a quello prestato nelle forze armate e nelle forze dell'ordine.

Purtuttavia, tenendo conto delle gravi difficoltà in cui versa il bilancio dello Stato, si è evitato di stabilire la stessa decorrenza prevista dalle varie leggi citate per l'applicazione dei benefici alle nuove pensioni. La riliquidazione avrà effetto per il 50 per cento nell'esercizio 1974, per il 75 per cento nell'esercizio 1975 e per il 100 per cento solo nell'esercizio 1976, mentre per l'anno 1973 la differenza di trattamento tra pensionati vecchi e pensionati nuovi resterà invariata, il che costituisce di per sé già un grande sacrificio imposto agli aventi diritto.

Quanto alla spesa, essa viene prevista in lire 50 miliardi per l'anno 1974, in lire 75 miliardi per l'anno 1975 e in lire 100 miliardi per l'anno 1976, allorché l'assegno verrà interamente calcolato agli effetti della pensione.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

L'assegno perequativo pensionabile concesso con l'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n. 628, al personale militare e agli appartenenti ai corpi di polizia dello Stato, e con l'articolo 1 della legge 15 novembre 1973, n. 734, al personale civile dello Stato, si applica anche alle pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, dirette, indirette e di reversibilità, liquidate o da liquidarsi con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1973.

L'assegno annuo pensionabile previsto dall'articolo 12 della legge 30 luglio 1973, n. 477, per il personale ispettivo, direttivo, docente e non docente della scuola si applica anche alle pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, dirette, indirette e di reversibilità, liquidate o da liquidarsi con decorrenza anteriore al 1° settembre 1973.

L'assegno annuo pensionabile, previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito nella legge 30 novembre 1973, n. 766, per il personale insegnante delle università ed istituti di istruzione universitaria, si applica anche alle pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, dirette, indirette e di reversibilità, liquidate o da liquidarsi con decorrenza anteriore al 2 ottobre 1973.

L'indennità pensionabile prevista dall'articolo 1 della legge 16 novembre 1973, n. 728, per il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applica anche alle pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, dirette, indirette e di reversibilità, liquidate o da liquidarsi con decorrenza anteriore al 1° aprile 1973.

L'indennità pensionabile prevista dall'articolo 1 della legge 27 dicembre 1973, n. 851, per il personale di ruolo e non di ruolo dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, si applica anche alle pensioni ordinarie, sia normali sia privilegiate, dirette, indirette e di reversibilità, liquidate o da liquidarsi con decorrenza anteriore al 1° luglio 1973.

## ART. 2.

I miglioramenti economici di cui al precedente articolo sono concessi d'ufficio ed hanno decorrenza dal 1° gennaio 1974 in ragione del

50 per cento, dal 1° gennaio 1975 in ragione del 75 per cento e dal 1° gennaio 1976 in ragione del 100 per cento.

**ART. 3.**

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 50 miliardi per l'anno 1974, in lire 75 miliardi per l'anno 1975 e in lire 100 miliardi per l'anno 1976, si fa fronte mediante riduzione del fondo iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le opportune variazioni di bilancio.